

Autorità: Regio decreto - 08/01/1931, n. 148

Gazzetta uff.: 09/03/1931, n. 59

Classificazioni: FERROVIE, TRAMVIE E FILOVIE e AUTOBUS DI LINEA - Impiegati e agenti di ferrovie e tramvie in concessione (Rete ferroviaria italiana) - - in genere

Testo vigente

EPIGRAFE

REGIO DECRETO 8 gennaio 1931, n. 148 (in Gazz. Uff., 9 marzo, n. 56). - Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione (1).

(1) A norma dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono abrogate le disposizioni del presente decreto incompatibili con le norme della medesima legge.

Visto il nostro decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2311, contenente norme per il trattamento giuridico ed economico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione;

Visto l'art. 23 della legge 3 aprile 1926, n. 563, sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro che autorizza il nostro governo a provvedere per il coordinamento della legge stessa con le norme del sopracitato nostro decreto 19 ottobre 1923, n. 2311.

DECRETO [Parte 1 di 3]

ARTICOLO N.1

Art. 1.

Le condizioni di lavoro del personale dei pubblici servizi di trasporto su ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna, esercitate dall'industria privata o da Comuni, Province e Consorzi secondo le vigenti disposizioni sull'assunzione diretta dei pubblici servizi, sono regolate nei modi previsti dalla legge 3 aprile 1926, n. 563, e successivi decreti di attuazione, salvo per quanto è espressamente disposto dal presente decreto e annesso regolamento (allegato A) e dalle vigenti disposizioni legislative sugli orari e turni di servizio (1).

Gli stipendi, le paghe, le competenze accessorie ed ogni altra indennità fissa o temporanea di qualsiasi natura spettanti al personale, sono sempre dalle competenti Associazioni sindacali stabiliti contrattualmente azienda per azienda.

(1) Vedi anche il R.D.L. 19 ottobre 1923, n. 2328 e la legge 14 febbraio 1958, n. 138.

ARTICOLO N.2

Art. 2.

La stipulazione dei contratti collettivi di lavoro e l'atto di constatazione del mancato accordo, debbono effettuarsi entro un mese dalla denuncia dei contratti in vigore e, per le Aziende di nuova costituzione, entro sei mesi dalla data della definitiva apertura all'esercizio della linea. Tale termine può essere prorogato di non oltre tre mesi, su richiesta di una delle Associazioni stipulanti, sentita l'altra Associazione interessata, dall'autorità presso cui deve essere depositato il contratto collettivo.

Nella prima applicazione del presente decreto i contratti collettivi di lavoro devono essere stipulati entro tre mesi dalla data della pubblicazione del decreto medesimo nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana, ferma restando la facoltà di proroga indicata nel comma precedente (1).

(1) Per l'aggiornamento delle disposizioni di cui al presente articolo vedi il R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721 e il D.Lgs. Lgt 23 novembre 1944, n. 369.

ARTICOLO N.3

Art. 3.

In caso di mancato accordo nella stipulazione dei contratti collettivi di lavoro, le associazioni sindacali interessate hanno l'obbligo di deferire le vertenze, non oltre il decimo giorno dalla data del verbale che dà atto del mancato accordo, all'organo corporativo centrale competente e, in difetto, al ministero delle corporazioni, pel tentativo di risoluzione amichevole previsto dall'art. 17, primo capoverso, della legge 3 aprile 1926, n. 563.

Il tentativo presso il ministero delle corporazioni è effettuato con l'intervento di rappresentanti del ministero delle comunicazioni (ispettorato generale ferrovie, tranvie ed automobili). Fallito il tentativo ed ove le parti non abbiano contestualmente alla contestazione della mancata composizione amichevole della controversia, deferito all'organo corporativo competente la facoltà di emanare le norme indicate nell'art. 10 della legge 3 aprile 1926, n. 563, le associazioni sindacali hanno l'obbligo di proporre domanda per la decisione della controversia, alla competente magistratura del lavoro, entro il termine di giorni quindici dalla data del verbale di mancata composizione amichevole.

Entro ugual termine debbono le associazioni sindacali promuovere ricorso alla magistratura del lavoro nei casi di ruscata pubblicazione del contratto collettivo ai sensi dell'art. 51 del Regio Decreto 1° luglio 1926, n. 1130, decorrendo il termine dal giorno in cui la comunicazione del rifiuto a cura dell'autorità competente sia loro pervenuta.

Fino a che non siano pubblicati i nuovi contratti collettivi o le norme assimilate, restano in vigore, a tutti gli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successivi decreti di attuazione, i contratti e le norme scaduti (1).

(1) Per l'aggiornamento delle disposizioni di cui al presente articolo vedi il R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721 e il D.Lgs. Lgt 23 novembre 1944, n. 369.

ARTICOLO N.4

Art. 4.

Nella prima applicazione del presente decreto il trattamento economico del personale dovrà essere determinato sulla base di quello attuale tenendo conto delle condizioni economiche locali, e di quelle dell'azienda, comprese fra queste gli oneri all'azienda derivanti per disposizioni di legge o di regolamento.

ARTICOLO N.5

Art. 5.

Nei casi di inosservanza degli obblighi e dei termini stabiliti negli articoli 2 e 3 del presente decreto, per parte delle associazioni sindacali competenti, è a queste applicabile il provvedimento più grave previsto dall'art. 8, comma terzo, della legge 3 aprile 1926, n. 563, con il quale si affida ad un commissario del governo l'amministrazione straordinaria della associazione (1).

(1) Per l'aggiornamento delle disposizioni di cui al presente articolo vedi il R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721 e il D.Lgs. Lgt 23 novembre 1944, n. 369.

ARTICOLO N.6

Art. 6.

Nell'esercizio delle facoltà concesse all'Amministrazione dello Stato dall'art. 184 del testo unico approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, il Ministero dei trasporti e della navigazione Ispettorato generale ferrovie, tranvie ed automobili, di concerto con quello del lavoro e della previdenza sociale, può stabilire, con provvedimento da notificarsi alle Associazioni interessate, che, durante il termine prescritto al concessionario per l'esecuzione di quanto è necessario al ristabilimento del servizio definitivo o fino alla deliberazione di una nuova concessione nei casi previsti dal 1° capoverso dell'articolo succitato, non si proceda a determinazioni di nuove condizioni di lavoro.

ARTICOLO N.7

Art. 7.

Le disposizioni del presente decreto, ferma restando l'applicazione di quelle contenute nella legge 3 aprile 1926, n. 563, e successivi decreti di attuazione, non si applicano:

- a) alla categoria dei dirigenti di aziende contemplata nell'art. 34, comma 1) , del Regio decreto 1) luglio 1926, n. 1130;
- b) al personale addetto ai servizi che secondo l'ordinamento dell'azienda e con l'approvazione del Governo siano affidati a privati appaltatori, o addetto a servizi che siano soltanto sussidiari del servizio dei trasporti.

Ai dirigenti sopraindicati che, al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, godessero del trattamento di stabilità previsto dal Regio decreto-legge 19 ottobre 1932, n. 2311, è data facoltà di conservarlo con le forme previste dal regolamento annesso (allegato A).

ARTICOLO N.8

Art. 8.

Il Personale delle aziende, escluso quello indicato nell'articolo Precedente, si distingue in tre categorie:

- 1) personale di ruolo;
- 2) personale ordinario (1);
- 3) personale straordinario (2).

Fa parte della prima categoria il personale che gode il trattamento di stabilità secondo le norme del regolamento annesso (allegato A).

Appartengono alla seconda categoria:

- a) gli agenti assunti per bisogni continuativi dell'esercizio in qualità di operai, aiuto operai, cantonieri, guardiani, manovali e guardabarriere, scritturali, dattilografi e fattorini d'ufficio, e quelli assimilati per i servizi di navigazione;
- b) il personale di aziende esercenti ferrovie private autorizzate al pubblico servizio;
- c) il personale di aziende esercenti linee per le quali, a giudizio del Ministero dei trasporti e della navigazione (Ispettorato generale ferrovie, tranvie ed automobili) (3), sia sufficiente un numero di agenti non superiore a 25, per assicurare la regolarità e la sicurezza dell'esercizio. Sono ammessi a far parte del personale ordinario gli agenti che al momento dell'entrata in vigore del presente decreto prestino servizio in qualità di avventizi per bisogni continuativi dell'azienda, nelle qualifiche indicate alla lettera a) .

Fa parte della terza categoria il personale dipendente da aziende esercenti linee soltanto in alcune stagioni dell'anno, e quello assunto per bisogni saltuari ed eccezionali:

- a) durante le stagioni balneari ed in occasione di feste, fiere e simili, disastri, franamenti, nevicate, inondazioni e simili, ed in genere per lavori stagionali;
- b) per eventuale sostituzione di agenti assenti per congedi, malattie ed aspettative;
- c) per la costruzione di nuove linee od altri lavori di carattere temporaneo e straordinario;

d) per la costruzione e ricostruzione del materiale mobile.

[Il quantitativo del personale necessario per l'esercizio è determinato dal ministero delle comunicazioni (ispettorato generale delle ferrovie, tranvie ed automobili) sentita l'azienda, in base alle necessità del servizio normale.] (1)

Al personale di molo già adibito al servizio tranviario, che sia addetto agli autoservizi pubblici urbani di linea esercitati dalla stessa azienda tranviaria ed al personale di nuova assunzione adibito promiscuamente su linee tranviarie o in auto-servizi pubblici urbani di linea esercitati dalla stessa azienda, sono applicabili le disposizioni del presente decreto.

(1) Comma abrogato dall'articolo 104 del D.P. R. 11 luglio 1980, n. 753.

ARTICOLO N.9

Art. 9.

Gli agenti che, pur appartenendo alla 2ª categoria indicata nell'articolo precedente, godano, all'entrata in vigore del presente decreto, il trattamento di stabilità, conservano tale trattamento a titolo personale secondo le disposizioni del regolamento annesso (allegato A). Il trattamento di stabilità a titolo personale spetterà parimenti agli agenti della predetta categoria che alla data medesima si trovino in periodo di prova e alla fine di tale periodo siano riconosciuti idonei alle funzioni cui aspirano.

ARTICOLO N.10

Art. 10.

Le controversie individuali relative a rapporti soggetti alle norme del presente decreto sono decise dalla competente autorità giudiziaria, secondo le disposizioni del Regio decreto 26 febbraio 1928, n. 471.

L'agente che intenda adire l'autorità giudiziaria contro un provvedimento dell'azienda che lo riguarda deve, anzitutto, proporre il reclamo in via gerarchica, presentandolo, entro quindici giorni dalla data di comunicazione del provvedimento, al superiore immediato che è tenuto a rilasciarne ricevuta. L'omissione del reclamo nel termine suddetto importa l'improponibilità dell'azione giudiziaria (1).

L'azienda deve comunicare al reclamante le sue determinazioni entro quindici giorni dalla presentazione del reclamo, dopo di che, anche se l'azienda non abbia risposto, il reclamante può adire l'autorità giudiziaria, proponendo la relativa azione entro i successivi quaranta giorni (1).

Resta fermo l'obbligo della denuncia all'Associazione sindacale competente - che potrà essere fatta anche in pendenza del reclamo in via gerarchica - nonché il termine stabilito dall'art. 4 del regio decreto 26 febbraio 1928, n. 471, per l'intervento conciliativo della detta Associazione (2) (3).

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 26 luglio 1979, n. 93, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui dispone l'improponibilità e la non improcedibilità dell'azione giudiziaria in caso di mancata o tardiva presentazione del reclamo gerarchico nelle controversie aventi ad oggetto il riconoscimento della qualifica;

(2) La Corte costituzionale, con sentenza 29 marzo 1972, n. 57, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, limitatamente alla parte in cui dispone l'improponibilità dell'azione giudiziaria in caso di mancata o tardiva presentazione del reclamo gerarchico, per le controversie di lavoro aventi per oggetto competenze arretrate oppure prestazioni di natura esclusivamente patrimoniale. La stessa Corte, con sentenza 26 luglio 1979, n. 93, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, in applicazione dell'art. 27, l. 11 marzo 1953, n. 87, nella parte in cui dispone l'improponibilità e non la improcedibilità dell'azione giudiziaria in caso di tardiva o di mancata presentazione del ricorso in via gerarchica nelle

controversie aventi ad oggetto l'accertamento di ogni altro diritto "non esclusivamente patrimoniale", diverso da quello indicato sub a), inerente al rapporto di lavoro.
(3) Vedi, ora, la l. 24 luglio 1957, n. 633.

ARTICOLO N.11

Art. 11.

Con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi su proposta dei Ministri dei trasporti e della navigazione e del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sarà provveduto al coordinamento previsto dall'art. 12 del Regio decreto 19 ottobre 1923, n. 2311.

Tutte le norme del Regio decreto 19 ottobre 1923, n. 2311, e successive, riguardanti il trattamento di previdenza e di quiescenza, restano in vigore fino alla pubblicazione del suddetto decreto di coordinamento in quanto siano applicabili e non siano contrastanti con le disposizioni del presente decreto ed annesso regolamento (allegato A).

Qualora in conseguenza di tale coordinamento o dell'eventuale emanazione di norme previste dal regio decreto 24 gennaio 1929, n. 167, dovesse derivare un onere maggiore alle aziende, l'Associazione professionale interessata ha diritto di ottenere la conseguenziale revisione del trattamento economico fissato nei modi stabiliti dal presente decreto.

ARTICOLO N.12

Art. 12.

Le aziende possono collocare anticipatamente in quiescenza gli agenti che abbiano compiuto almeno 55 anni di età e contribuito al Fondo per un periodo che, sommato a quello ancora mancante al raggiungimento del 60° anno di età, formi un totale non inferiore ai 15 anni. Per avvalersi della facoltà di cui al comma precedente, le aziende debbono versare al Fondo in unica soluzione:

- a) i contributi relativi al periodo mancante al raggiungimento del 60) anno di età degli agenti, da calcolarsi in base alla aliquota ed alla retribuzione in atto alla data dell'esonero;
- b) il valore tecnico di copertura delle mensilità di pensione corrispondenti al periodo intercorrente fra la data di collocamento in quiescenza e quella in cui l'agente compirà il 60) anno di età.

Il provvedimento di esonero per il collocamento anticipato in quiescenza deve essere comunicato dalle aziende al Fondo non oltre un mese dalla data di decorrenza del provvedimento stesso.

Il versamento delle somme corrispondenti agli oneri di cui alle precedenti lettere a) e b) deve essere eseguito entro 60 giorni dalla data in cui l'Istituto nazionale della previdenza sociale ne ha fatto richiesta.

L'inosservanza dei termini previsti dal comma precedente comporta l'inefficacia del provvedimento di esonero.

La retribuzione da prendere a base per il calcolo della pensione da liquidare ai sensi del presente articolo è quella goduta dall'interessato negli ultimi 12 mesi di effettivo servizio antecedenti l'anticipato collocamento in quiescenza, nei limiti e con le esclusioni previste dal successivo articolo 21 per i normali casi di collocamento in quiescenza.

Il periodo mancante al raggiungimento del 60° anno di età è considerato utile in conformità delle disposizioni vigenti in materia, ai soli fini della determinazione del numero degli anni da computare per la misura della pensione spettante agli agenti collocati anticipatamente in quiescenza (1).

(1) Articolo così modificato dall'art. 11, l. 28 luglio 1961, n. 830.

ARTICOLO N.13

Art. 13.

È approvato, secondo lo schema annesso (allegato B) al presente decreto lo statuto per le Casse di soccorso a favore del personale indicato all'articolo 8, n. 1, visto, d'ordine Nostro, dai Ministri dei trasporti e della navigazione e del lavoro e della previdenza sociale.

ARTICOLO N.14

Art. 14.

Gli statuti attuali della Cassa di soccorso debbono essere coordinati al presente statuto-tipo entro sei mesi dalla sua entrata in vigore.

I nuovi statuti e le aggiunte e modificazioni che in prosieguo si rendessero necessarie debbono essere approvate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione (1).

(1) Comma modificato dall'articolo 2 della legge 1° agosto 1941, n. 1063.

ARTICOLO N.15

Art. 15.

Sono abrogate le norme del Regio decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2311, e annesso regolamento, relative al trattamento del personale addetto alle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna esercitate dall'industria privata, da Province e da Comuni, fatta eccezione degli articoli 16 e 19 e di quanto è disposto all'articolo 11 del presente decreto.

REGOLAMENTO [Parte 2 di 3]

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO N.1

Art. 1.

Il presente regolamento provvede per il personale di ruolo e si applica al personale ordinario e straordinario solo in quanto è per essi esplicitamente stabilito.

Il personale di ruolo (stabile ed in prova) è iscritto nell'apposita matricola, dove per ciascun agente sono registrati il cognome, il nome, la paternità, il luogo di nascita, gli studi fatti, l'eventuale servizio militare, la data, la qualifica, lo stipendio o paga ed ogni altra indicazione riguardante l'assunzione, l'iscrizione all'Istituto di previdenza, gli avanzamenti, le onorificenze, gli encomi, le gratificazioni, i traslochi, le malattie, le aspettative e le assenze costituenti interruzioni di servizio, le punizioni, le indicazioni che concernono lo stato di servizio e quelle relative alla cessazione dal servizio.

Con ordini di servizio sono portati a conoscenza del personale tutti i provvedimenti in materia di nomine, promozioni, esoneri, punizioni degli ultimi tre gradi, encomi, traslochi, ecc.

Ai singoli interessati è data altresì comunicazione per iscritto dei provvedimenti che personalmente li riguardano.

All'agente che cessa dal servizio o, in caso di morte, agli eredi, viene consegnato, a richiesta, un estratto della matricola, nel quale non vengono indicate le punizioni dei primi due gradi, le malattie e i traslochi. Tale estratto viene rilasciato anche all'agente in servizio, che eccezionalmente lo richieda.

ARTICOLO N.2

Art. 2.

Gli agenti in servizio nelle stazioni, sui treni e sui natanti delle linee di navigazione interna, debbono portare in maniera visibile il numero di matricola ed indossare il vestiario uniforme prescritto dal Ministero dei trasporti e della navigazione Ispettorato generale ferrovie, tranvie ed automobili od, in mancanza, dalle aziende esercenti.

ARTICOLO N.3

Art. 3.

L'azienda ha facoltà di passare gli agenti di ruolo da uno ad altro servizio o ramo di servizio con la stessa qualifica o con altra dello stesso grado, come dalle tabelle graduatorie che saranno stabilite dall'azienda.

I passaggi che portino un cambiamento di qualifica sono deliberati dal direttore dell'azienda, inteso l'agente interessato, il quale ha facoltà di ricorrere contro il provvedimento al Circolo ferroviario d'ispezione, che decide in via definitiva. Nel caso di cambiamenti di qualifica disposti dall'azienda, viene convertito in assegno personale, sottoposto a ritenuta per la previdenza, la parte di stipendio o paga che superi il massimo dello stipendio o paga della nuova qualifica.

Nei casi di cambiamenti di qualifica richiesti od accettati dall'agente in applicazione dell'articolo 27, comma b) e c) , può essere mantenuta all'agente l'anzianità corrispondente alla anzianità della vecchia qualifica.

Gli agenti da passarsi a funzioni che interessano la sicurezza dell'esercizio vengono sottoposti a visita sanitaria per riconoscere se abbiano la voluta idoneità fisica, con le norme stabilite dall'art. 29.

ARTICOLO N.4

Art. 4.

Gli agenti, assumendo servizio, contraggono l'obbligo di osservare tutti i regolamenti gli ordini di servizio e le disposizioni vigenti o che l'azienda mettesse in vigore, purché non contrarie a quelle del presente regolamento.

ARTICOLO N.5

Art. 5.

Gli agenti non possono esercitare altri uffici, impieghi, commerci, professioni o mestieri, senza averne avuto esplicita autorizzazione scritta dal direttore dell'azienda.

ARTICOLO N.6

Art. 6.

È vietato di ricorrere a raccomandazioni per ottenere avanzamenti, miglioramenti di posizione, traslochi od altro.

ARTICOLO N.7

Art. 7.

L'azienda può obbligare agenti di alcune categorie a prendere domicilio nei locali dell'azienda. Le norme che impongono alle aziende e al personale l'osservanza delle prescrizioni di natura igienica debbono essere stabilite nei regolamenti speciali di ciascuna azienda.

ARTICOLO N.8

Art. 8.

Nelle località designate come malariche dalla Direzione generale di sanità, l'azienda somministra gratuitamente a tutti gli agenti ed alle persone di famiglia, conviventi ed a carico, i chinacei ed adotta tutte le altre misure e difese prescritte dalla legge per la prevenzione e per la cura delle febbri palustri.

TITOLO II AMMISSIONI IN SERVIZIO

ARTICOLO N.9

Art. 9.

Le assunzioni del personale di ruolo vengono disposte, di regola, per il servizio di prova di cui al titolo III.

La nomina del personale in prova è di competenza del direttore dell'azienda, il quale può anche delegarla a funzionari da lui designati. La nomina del personale stabile è pure di competenza del direttore, ma non può essere delegata ad altri.

Costituisce progressivamente titolo preferenziale per l'assunzione ad agenti di molo l'appartenenza ad una delle seguenti categorie:

- a) ex agenti anche provenienti da altre aziende esonerati in seguito a riduzioni di posti per limitazione o soppressione di servizi o per esuberanza di personale;
- b) agenti ordinari o straordinari dopo sei mesi complessivi di ottimo servizio presso la stessa azienda;
- c) ex combattenti, invalidi ed orfani di guerra, giusta le disposizioni speciali concernenti il loro collocamento;
- d) figli di agenti deceduti per infortuni, o di agenti infortunati con invalidità permanente per causa di servizio;
- e) orfani di ex agenti, figli di agenti, purché il posto cui questi ultimi aspirano non sia moralmente o disciplinarmente incompatibile con la carica di cui è rivestito il padre (1).

In ognuna delle anzidette categorie deve essere data la precedenza a coloro che appartengono al partito nazionale fascista ed ai sindacati fascisti, nonchè le altre precedenze stabilite dalle disposizioni della legge 6 giugno 1929, n. 1024, portante provvedimenti sull'incremento demografico (2).

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 30 giugno 1986, n. 188, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente lettera, nella parte in cui prevede che costituisce titolo preferenziale per l'assunzione in servizio l'appartenenza alla categoria dei "figli di agenti".

(2) Ad integrazione del presente comma vedi il R.D.L. 2 agosto 1943, n. 704 e l'articolo 3 del D.Lgs. Lgt. 19 ottobre 1944, n. 301.

ARTICOLO N.10

Art. 10.

Per l'ammissione al servizio in prova è necessario:

[1) di essere cittadino dello Stato italiano, o delle altre regioni italiane quando anche il richiedente manchi della naturalità, salvo il disposto dell'art. 113 del testo unico di leggi approvato col Regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447;] (1)

2) di avere superato, al momento dell'assunzione in prova, il 18° anno di età e non oltrepassati i 30 anni di età per i servizi attivi ed i 35 per gli altri servizi salvo le eccezioni che, con l'approvazione dell'Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile

e dei trasporti in concessione, la Direzione dell'azienda credesse di ammettere in casi speciali o per determinate specialità di personale (2);

3) di avere tenuto sempre buona condotta morale, civile, militare e politica;

4) di essere dotato di sana e robusta costituzione fisica e di possedere l'attitudine ed i requisiti fisici stabiliti per le funzioni cui il richiedente aspira in relazione alle norme vigenti presso l'azienda.

Tutti i richiedenti sono tenuti a presentare il certificato di nascita ed occorrendo i documenti comprovanti la cittadinanza di cui al comma 1°, il certificato rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario, il certificato di buona condotta, il certificato degli studi fatti e degli impieghi eventualmente coperti; se hanno prestato servizio militare, il congedo da cui risulti la buona condotta sotto le armi, ovvero altro documento ufficiale comprovante la loro posizione di fronte alla legge sul reclutamento.

Le attitudini dei richiedenti sono accertate mediante esami, saggi preliminari, titoli od altri elementi di giudizio; nella scelta sono tenuti in speciale considerazione gli agenti ordinari classificati ottimi che abbiano i voluti requisiti di capacità, di operosità e di moralità, in qualunque funzione essi abbiano prestato l'opera loro e si tiene poi conto delle migliori caratteristiche risultanti da attestati e referenze.

(1) Numero abrogato dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del D.lgs. 4 marzo 2014, n. 40.

(2) Numero modificato dall'articolo 65 del D.P.R. 28 giugno 1955, n. 771.

ARTICOLO N.11

Art. 11.

Le assunzioni del personale vengono, di regola, fatte nei gradi e classi di stipendio iniziale dei singoli ruoli, secondo gli ordinamenti delle aziende.

ARTICOLO N.12

Art. 12.

Ogni agente all'atto della assunzione deve essere provveduto di una copia del presente regolamento e dei regolamenti di servizio, che contengano le norme inerenti alle mansioni che esso deve esercitare.

TITOLO III SERVIZIO DI PROVA

ARTICOLO N.13

Art. 13.

Gli agenti in prova sono obbligati ad acquistare la idoneità alle funzioni cui sono assegnati ed a soddisfare lodevolmente agli esperimenti prescritti, entro un conveniente periodo di tempo.

Tale periodo di tempo è computato anche se prestato anteriormente al presente regolamento e non può essere superiore nel complesso:

a) per le ferrovie, a due anni di effettivo servizio;

b) per le tramvie e per i servizi di navigazione, ad un anno di effettivo servizio.

Il periodo di prova nei limiti suindicati va compiuto anche quando nel periodo stesso intervenga una assegnazione a mansioni di grado superiore a quello precedentemente affidato all'agente. L'azienda ha facoltà, in casi eccezionali, di prolungare, a richiesta dell'agente, la durata della prova per un ulteriore periodo che in ogni caso non deve superare la metà dei termini di cui alle lettere a) e b) .

Superato il prescritto periodo di prova, il personale viene nominato in pianta stabile con deliberazione del direttore dell'azienda, da comunicarsi, entro un mese dalla scadenza del periodo stesso, agli interessati con regolare partecipazione scritta. Analoga partecipazione, entro lo stesso termine, deve essere fatta agli agenti che, per deliberazione del direttore, siano giudicati non idonei al passaggio in pianta stabile.

Trascorso il termine di cui al comma precedente senza che sia intervenuta alcuna comunicazione da parte del direttore, l'agente s'intende nominato stabile con decorrenza dalla data di scadenza del periodo di prova.

ARTICOLO N.14

Art. 14.

Gli agenti in prova possono venire esonerati dal servizio, con deliberazione motivata del direttore, da comunicarsi al Circolo ferroviario di ispezione competente:

- a) qualora non abbiano conseguita la voluta idoneità al posto cui sono assegnati;
- b) se, durante il periodo di prova, abbiano dimostrato, per la natura o la frequenza di mancanze anche lievi, di non possedere qualità soddisfacenti per un regolare disimpegno del servizio;
- c) per imperfezioni fisiche permanenti che, a giudizio dei sanitari dell'azienda, li rendano non idonei al disimpegno del proprio servizio, salva all'agente la facoltà di chiedere un nuovo accertamento dell'inabilità, nei modi e termini stabiliti dall'art. 29;
- d) nei casi in cui le mutate condizioni del servizio esigano una diminuzione di personale, quando non vi sia modo di conferire all'agente attribuzioni equivalenti in altri rami del servizio, o, consensualmente, anche di grado inferiore.

In dipendenza dell'esonero si corrisponde, nei casi sopraindicati, un compenso pari ad un mese di stipendio o paga per ogni anno di servizio prestato, calcolando proporzionalmente le frazioni di anno.

TITOLO IV AVANZAMENTI

ARTICOLO N.15

Art. 15.

Gli speciali regolamenti di ciascuna azienda stabiliscono le norme per le promozioni e per gli avanzamenti.

ARTICOLO N.16

Art. 16.

In ogni caso di avanzamento, gli assegni personali di qualunque natura sono compenetrati nell'aumento di stipendio o paga fino a concorrenza dell'aumento medesimo.

ARTICOLO N.17

Art. 17.

Sono corrisposti: lo stipendio a mensilità maturate e la paga a periodi non superiori a quindicine maturate.

Gli agenti hanno diritto al pagamento della intera mesata nel corso della quale lasciano definitivamente il servizio, salvo i casi di dimissione o di destituzione, nei quali viene pagato lo stipendio o paga soltanto fino all'ultimo giorno di effettivo servizio.

In caso di morte di agenti, il pro-rata della mesata in corso fino al giorno del decesso viene corrisposto, come per legge, ai loro eredi.

I conviventi ed a carico, oltre a quanto può loro spettare per diritto successorio su detto pro-rata, percepiscono in proprio, come diritto personale, l'altra parte della mesata.

Le disposizioni dei due precedenti alinea si applicano anche per quanto riguarda il mese di stipendio o di paga ridotti.

ARTICOLO N.18

Art. 18.

Il direttore dell'azienda può adibire temporaneamente gli agenti stabili a funzioni di grado superiore a quello di cui sono provvisti, ma è tenuto, dopo trascorsi sei mesi di reggenza in un anno, a deliberare la promozione effettiva, sempre che vi sia la vacanza del posto.

Durante la reggenza è dovuta un'indennità pari alla differenza tra la paga o stipendio inerente alla qualifica del grado superiore e la paga o stipendio effettivamente percepito dall'agente. Non è considerata reggenza, agli effetti del presente articolo, la sostituzione di agenti di grado superiore assenti per malattia od in aspettativa.

Per i posti da coprirsi mediante esame, la reggenza non dà diritto alla nomina e deve essere limitata al periodo strettamente necessario per l'espletamento del concorso.

ARTICOLO N.19

Art. 19.

La gerarchia fra agenti è costituita dal grado; a pari grado dalla anzianità nel grado. La anzianità risulta dalla data dell'ultimo provvedimento di nomina o di promozione. A pari anzianità di nomina prevale l'anzianità nel grado precedente; a pari anzianità nel grado precedente prevale l'anzianità di servizio; a pari anzianità di servizio la maggiore età.

Le qualifiche indicate sotto lo stesso numero di grado, a qualunque ruolo appartengano, sono fra loro equivalenti di grado.

L'eguaglianza di stipendio o paga non costituisce uguaglianza di grado.

I gradi e le qualifiche rispettive saranno stabilite nel regolamento speciale di ciascuna azienda.

TITOLO V

TRASLOCHI, MISSIONI, CONGEDI, ASSENZE PER MALATTIA ED ESONERI TEMPORANEI E DEFINITIVI

ARTICOLO N.20

Art. 20.

Gli agenti sono obbligati a tenere o trasferire la propria residenza dovunque sia stabilito dall'azienda, limitatamente però alle località ove hanno sede servizi od uffici dell'azienda stessa.

I traslochi possono effettuarsi anche previo consenso della Direzione:

- a) per cambio, su richiesta degli interessati;
- b) per la vacanza di un posto che deve essere coperto da agenti di pari grado a quello del richiedente;
- c) per cambio, su richiesta degli interessati, anche fra diverse aziende e previo consenso di queste.

In quest'ultimo caso l'agente assume nella nuova azienda il posto di organico lasciato libero dall'agente al quale subentra.

Per le residenze malariche si procede ad opportuni avvicendamenti degli agenti, su richiesta di quelli che non fossero refrattari alle infezioni malariche.

In caso di trasloco per qualsiasi causa, si accordano congedi straordinari con stipendio o paga per il tempo necessario da stabilirsi negli speciali regolamenti dell'azienda.

Gli agenti possono anche essere obbligati a recarsi in missioni di qualunque durata nell'interno del territorio dello Stato; ad essi spettano in tal caso le indennità stabilite nel contratto collettivo di ciascuna azienda.

Le missioni all'estero formano oggetto di particolari accordi fra azienda ed agenti.

ARTICOLO N.21

Art. 21.

Nessun agente può rimanere assente dal servizio senza regolare autorizzazione dei superiori. Ogni assenza non giustificata dà luogo alla ritenuta dello stipendio o paga e di qualsiasi altra competenza, indennità, premio ed assegno fisso, per il tempo corrispondente alla sua durata, indipendentemente dalle eventuali punizioni.

L'agente che, per effetto di malattia, si trovi nella impossibilità di attendere al servizio, ha l'obbligo di renderne senza indugio avvisato il proprio superiore.

In mancanza non giustificata di siffatto avviso, l'assenza è considerata come arbitraria.

ARTICOLO N.22

Art. 22.

Gli agenti dopo compiuto un anno di servizio, hanno diritto a fruire un congedo ordinario con stipendio o paga ed indennità fisse senza che, nel richiederne l'autorizzazione, debbano indicarne il motivo.

Detto congedo ha, salvo le eccezioni di cui appresso, in ciascun anno solare, la durata seguente:

8 giorni per gli agenti a paga giornaliera che hanno fino a cinque anni di servizio;

10 giorni per gli agenti a stipendio mensile che hanno fino a 5 anni di servizio;

15 giorni per gli agenti che hanno da oltre 5 e fino a 10 anni di servizio;

20 giorni per gli agenti che hanno più di 10 anni di servizio;

25 giorni per i funzionari di grado di capo ufficio o ad esso equivalente o superiore.

I congedi sono accordati di massima in un numero intero di giornate. Solo si può conteggiare eccezionalmente, a richiesta dell'agente, la mezza giornata, senz'altra suddivisione.

I periodi di tempo in cui i congedi debbono essere fruiti sono determinati dall'azienda, secondo le speciali esigenze del servizio.

L'azienda accorda i congedi individuali, tenuti presenti i desideri del personale, ed ha facoltà, in casi eccezionali, di revocarli od interromperli, salvo in tal caso all'agente il diritto di rimborso delle eventuali spese di viaggio effettivamente sostenute per il ritorno ordinatogli e salvo il diritto di fruire in altra epoca dei giorni di congedo perduti.

Gli agenti hanno perciò l'obbligo di indicare, prima di assentarsi, il luogo dove si possa comunicare loro, occorrendo, l'ordine di richiamo.

I congedi chiesti dall'agente durante l'annata, e non potuto usufruire per esigenze di servizio, vengono usufruiti entro il primo trimestre dell'anno successivo, e, qualora anche in questo periodo l'azienda non possa accordare il congedo, spetta di diritto all'agente il pagamento dello stipendio o paga e delle indennità fisse delle equivalenti giornate (1).

In casi speciali possono essere dal direttore accordati congedi straordinari con o senza retribuzione.

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 19 dicembre 1990, n. 543, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui prevede che l'agente possa non usufruire nel corso dell'anno lavorativo del periodo di congedo ordinario spettantigli e da esso richiesto -

con conseguente rinvio della fruizione al primo trimestre dell'anno successivo - "per esigenze di servizio" anziché "per eccezionali, motivate esigenze di servizio".

ARTICOLO N.23

Art. 23.

Durante le assenze per malattia, accertata dai sanitari della Cassa di soccorso, agli agenti viene corrisposto un sussidio pari allo stipendio o paga e competenze accessorie, sulle quali si effettua la ritenuta di cui appresso, per 180 giorni in un anno esclusi i primi tre.

Al trattamento è provveduto con i fondi della Cassa soccorso costituiti col contributo da parte dell'azienda nella misura del 2% degli stipendi o paghe e competenze accessorie, sulle quali già si effettua la ritenuta, e dell'1% da parte del personale.

Agli eventuali disavanzi viene provveduto con contributi suppletivi da far carico in parti eguali all'azienda ed agli agenti.

Le norme per il versamento dei fondi e ogni altra disposizione concernente la corresponsione dei sussidi e l'amministrazione della Cassa soccorso sono determinate secondo lo schema di statuto della Cassa soccorso (allegato B).

ARTICOLO N.24

Art. 24.

L'aspettativa è l'esenzione temporanea dal servizio degli agenti stabili, che si concede in seguito a domanda dell'interessato per motivi di salute, per servizio militare obbligatorio, anche nella M. V. S. N., per cariche sindacali che comportino l'allontanamento temporaneo dall'azienda, per bisogni privati od in seguito a provvedimenti preventivi giudiziari dipendenti da cause di servizio. Anche se disposta di ufficio, l'aspettativa deve sempre essere notificata per iscritto all'interessato.

Essa viene anche disposta d'ufficio nei casi di prolungata infermità o di sopraggiunto impedimento all'ulteriore esercizio delle funzioni proprie di ciascuna qualifica, quando l'azienda giudichi conveniente sperimentare l'esenzione stessa, prima di deliberare l'esonero definitivo dal servizio.

L'aspettativa non può essere negata quando sia domandata per motivi di salute, ed a giudizio dei sanitari dell'azienda, salvo all'agente la facoltà di ricorrere al collegio sanitario di cui all'art. 29, sia accertato che l'agente è affetto da malattia, la cura della quale è incompatibile con la prestazione del servizio, e che lascia fondata speranza di guarigione, entro il tempo per cui l'aspettativa stessa è richiesta.

L'aspettativa è deliberata dal direttore, il quale ne determina la durata; questa può essere prorogata, ma non mai eccedere in complesso i diciotto mesi, quando si tratti di aspettativa concessa per motivi di salute.

L'aspettativa per motivi di salute può in ogni momento essere revocata, e si può far luogo all'esonero, ove un giudizio medico, reso con le forme dell'art. 29, stabilisca l'inutilità di continuare l'aspettativa medesima.

L'aspettativa è revocata quando siano venute a cessare le cause per cui fu disposta.

Durante il periodo di aspettativa per motivi di salute l'agente ha diritto, per la durata di un anno, sui fondi della Cassa soccorso e dopo il trattamento di malattia, di cui all'art. 23, alla metà dello stipendio o della paga, se solo o con una o due persone di famiglia a carico, e a due terzi se le persone di famiglia a carico superano le due (1).

Per gli agenti che hanno meno di cinque anni di servizio, il trattamento è ridotto di un quarto.

In caso di aspettativa per provvedimenti preventivi giudiziari dipendenti da cause di servizio, il trattamento è a carico dell'azienda e, qualunque sia l'anzianità di servizio dell'agente, viene commisurato alla metà dello stipendio o della paga, per gli agenti soli o con meno di tre

persone di famiglia a carico ed ai due terzi quando le persone di famiglia a carico siano tre o più.

Il tempo trascorso in aspettativa è computato per intero agli effetti dell'anzianità quando si tratti di aspettativa per motivi di salute, per servizio militare obbligatorio, anche nella M. V. S. N.

(1), per cariche sindacali che comportino l'allontanamento temporaneo dall'azienda o quando si tratti di aspettativa in dipendenza di provvedimenti preventivi giudiziari dipendenti da cause di servizio. L'aspettativa costituisce invece interruzione di servizio quando è accordata per motivi privati.

Allo scadere dell'aspettativa, ove perdurino le cause che la motivarono, si fa luogo all'esonero definitivo dal servizio, salvo disposizioni eccezionali di competenza del direttore.

È vietato all'agente in aspettativa per motivi di salute di occuparsi in altri impieghi lucrosi, senza il consenso scritto del direttore dell'azienda. L'agente in aspettativa per motivi di salute non può cambiare di residenza, se prima non abbia resa avvertita l'azienda, sotto pena della perdita del sussidio di cui al presente articolo.

(1) A norma dell'articolo 4 del CCNL dei lavoratori autoferrotranvieri e della mobilità firmato il 19 settembre 2005 (non pubblicato in Gazz.Uff.,) il presente comma è così modificato:

"Durante il periodo di aspettativa per motivi di salute non derivanti da stati patologici acuti in atto, il dipendente ha diritto, per la durata di un anno alla metà della retribuzione di riferimento di cui al comma successivo, se solo o con una o due persone a carico, e a due terzi della predetta retribuzione se le persone a carico superano le due".

ARTICOLO N.25

Art. 25.

Le disposizioni dell'art. 24 relative all'aspettativa per servizio militare obbligatorio sono applicabili anche al personale in prova, senza pregiudizio però della durata complessiva dell'effettivo periodo di prova, come è stabilito all'articolo 13.

ARTICOLO N.26

Art. 26.

In caso di cessione di linee ad altra azienda, o fusione di aziende, devono essere osservate le disposizioni stabilite dall'autorità governativa all'atto dell'approvazione della cessione o della fusione per il passaggio del personale di ruolo alla nuova azienda, mantenendo, per quanto è possibile, al personale un trattamento non inferiore a quello precedentemente goduto e assicurando i diritti acquisiti.

In caso di mutamento nei sistemi di esercizio, l'azienda deve utilizzare, in quanto sia dichiarato idoneo dall'autorità governativa, e nei limiti dei posti da questa riconosciuti necessari, il personale addetto ai vari servizi, rispettandone, per quanto è possibile, i diritti acquisiti.

Nei casi di cui ai due commi precedenti ed in caso di riduzione di posti per limitazione, semplificazione o soppressione di servizi, debitamente autorizzata dall'autorità governativa, l'azienda può procedere ai necessari esoneri di agenti nelle qualifiche in cui risultino le eccedenze, salvo ad assegnarli nei limiti del possibile ad altre qualifiche immediatamente inferiori, tenendo presenti i requisiti preferenziali di cui all'ultimo comma dell'art. 9 del presente regolamento.

L'azienda è tenuta a riprendere di preferenza gli agenti esonerati, che ne facciano domanda, a misura che si rendono vacanti i posti, cui essi sono idonei, purché durante il servizio precedentemente prestato non siano incorsi in una delle mancanze previste dagli articoli 43 e 45. Il diritto alla preferenza si estingue dopo il quinto anno dall'esonero.

Nei casi considerati dal presente articolo ed in quello di cessazione definitiva dell'esercizio è accordata al personale esonerato, che non abbia maturato diritto a pensione, una indennità di

buonuscita nella misura di un mese di stipendio o paga ultimi raggiunti per i primi cinque anni, e di 15 giorni per i successivi anni di servizio esclusi quelli prestati in condizione di ordinario o di straordinario (1).

In ogni caso l'indennità non può essere minore di due mesi, né maggiore di dodici mesi dello stipendio o paga ultimi raggiunti (1).

Nei casi di riduzione di posti per limitazione, semplificazione o soppressione di servizi, l'agente esonerato conserva il diritto di preferenza qualora rifiuti l'indennità entro due mesi dalla notifica fattagli (1).

(1) La Corte Costituzionale, con sentenza 22 giugno 1971, n. 140, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui esclude l'indennità di buonuscita per i dipendenti delle imprese autoferrotranviarie in caso di destituzione o di dimissioni volontarie.

ARTICOLO N.27

Art. 27.

Oltre ai casi di cui alle disposizioni speciali relative agli agenti in prova ed a quelli previsti nel precedente articolo, l'azienda può far luogo all'esonero definitivo dal servizio degli agenti stabili:

- a) per raggiungimento dei limiti di età di 55 anni per gli agenti addetti ai servizi attivi e di 60 anni per quelli addetti agli altri servizi, salvo il disposto dell'art. 12 del Regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148;
- b) per inabilità al servizio nelle funzioni proprie della qualifica di cui è rivestito l'agente, quando non accetti altre mansioni, compatibili con le sue attitudini o condizioni, in posti disponibili;
- c) per palese insufficienza nell'adempimento delle funzioni del proprio grado non imputabile a colpa dell'agente, quando questi non accetti il grado inferiore che gli può essere assegnato;
- d) per scarso rendimento o per palese insufficienza imputabile a colpa dell'agente nell'adempimento delle funzioni del proprio grado;
- e) quando gli agenti prosciolti od assolti da imputazioni previste dall'art. 45 n. 7 del presente regolamento, in seguito a verdetto negativo dei giurati, oppure con ordinanza o sentenza dell'autorità giudiziaria per insufficienza di indizi, per non provata reità o con altra formula equipollente, non siano giudicati meritevoli della fiducia necessaria per essere conservati in servizio.

Nei casi di cui alla lettera b) , l'esonero è disposto in seguito a giudizio medico, reso nelle forme e nei modi stabiliti dall'art. 29.

Nei casi di cui alle lettere c) , d) ed e) l'esonero è invece disposto sentito il parere del Consiglio di disciplina di cui all'art. 54, al quale spetta pure di fare le proposte circa il grado inferiore, che può essere assegnato nei casi di cui alla lettera c) . Il parere del Consiglio di disciplina è reso in seguito a rapporto dell'azienda e sentito personalmente l'agente interessato qualora questi ne faccia richiesta.

Agli agenti esonerati a norma del presente articolo prima che abbiano maturato il diritto a pensione, è corrisposti l'indennità di buonuscita di cui al quinto e sesto comma del precedente articolo 26.

Tale indennità spetta parimenti in caso di morte dell'agente, alle norme indicate agli articoli 15 e 16 del regolamento 30 settembre 1920, n. 1538, qualora non abbiano diritto a pensione (1).

(1) La Corte Costituzionale, con sentenza 22 giugno 1971, n. 140, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui esclude l'indennità di buonuscita per i dipendenti delle imprese autoferrotranviarie in caso di destituzione o di dimissioni volontarie.

ARTICOLO N.28

Art. 28.

[Le indennità liquidate per i casi di inabilità permanente in seguito ad infortunio sul lavoro, qualora l'agente colpito da infortunio sia mantenuto in servizio, anche se destinato ad altra funzione, sono corrisposte secondo le norme seguenti in deroga alle disposizioni del testo unico 31 gennaio 1904, n. 51.

Se l'agente mantenuto in servizio continua a percepire uno stipendio o salario uguale a quello percepito prima dell'infortunio, l'indennità deve essere versata, a suo favore, o alla cassa nazionale per le assicurazioni sociali o alla cassa speciale di previdenza regolarmente approvata cui l'agente sia iscritto e gli sarà corrisposta con relativi interessi all'atto dell'esonero dal servizio in aggiunta al normale trattamento di previdenza, in rendita o in capitale secondo le norme vigenti per l'ordinario trattamento di previdenza.

Se l'agente mantenuto in servizio percepisce uno stipendio o salario in misura inferiore a quello percepito prima dell'infortunio, sull'indennità liquidata viene prelevata la somma necessaria per corrispondere all'agente una rendita vitalizia equivalente alla effettiva riduzione di stipendio o di salario: detta somma deve essere versata alla cassa nazionale per le assicurazioni sociali che provvederà al pagamento della rendita predetta. La eventuale rimanenza è versata o alla cassa nazionale per le assicurazioni sociali o alla cassa speciale ai sensi e per gli effetti di cui al precedente comma.

Nei casi previsti dall'art. 15 del testo unico 31 gennaio 1904, n. 51, l'indennità viene versata alla cassa nazionale per le assicurazioni sociali secondo il disposto dello stesso articolo. Il sussidio mensile di cui al secondo comma dello stesso articolo è però corrisposto solo nel caso di riduzione di stipendio o di salario, e solo fino a concorrenza dell'effettiva diminuzione.

Scaduto il termine di due anni di cui al precitato art. 15 l'assegnazione definitiva della indennità viene effettuata secondo le norme del secondo e terzo comma del presente articolo.

In caso di morte dell'agente prima dell'esonero dal servizio le indennità o quote di indennità accantonate a suo favore presso la cassa nazionale per le assicurazioni sociali o presso la cassa speciale, sono, con gli interessi, devolute secondo le norme dei rispettivi ordinamenti di previdenza e, in mancanza degli aventi diritto previsti dalle norme stesse, agli eredi testamentari o legittimi secondo le disposizioni del codice civile.

Con decisione insindacabile del ministero delle comunicazioni (ispettorato generale ferrovie, tranvie e automobili) la indennità o parte dell'indennità, su richiesta dell'agente ed ove sussistano giustificati motivi, può essere corrisposta in capitale.

Dall'indennità è dedotto quanto sia stato eventualmente corrisposto all'agente, ai sensi e per gli effetti di legge, dopo il novantesimo giorno dall'infortunio.] (1)

(1) Articolo abrogato dall'articolo 43 della legge 29 ottobre 1971, n. 889, con effetto dal 1° luglio 1969.

ARTICOLO N.29

Art. 29.

L'accertamento dei requisiti fisici degli agenti è eseguito da medici di fiducia della azienda.

L'agente o chi abbia titolo di preferenza, a termini dell'art. 9, può ottenere un nuovo accertamento della inabilità, purché ne presenti domanda corredata da certificato medico motivato, entro 10 giorni dalla partecipazione del primo giudizio. Nel nuovo accertamento, da eseguirsi entro dieci giorni dalla richiesta, l'agente ha facoltà di farsi assistere, a sue spese, da medici di sua fiducia, in numero pari a quelli dell'azienda.

In caso di mancato accordo il giudizio è deferito al collegio composto dai sanitari predetti, presieduto da un medico scelto dell'Ufficio sanitario provinciale.

Il collegio deve emettere il suo giudizio entro 15 giorni prorogabili di altri 15 nel caso che l'agente debba essere sottoposto a speciali osservazioni. Di regola gli accertamenti sanitari devono essere eseguiti presso l'azienda.

Il rapporto di lavoro non si interrompe durante il periodo dell'accertamento sanitario salvo che da giudizio definitivo non risulti confermata l'inabilità.

Qualora l'agente senza giustificati motivi non si presenti al nuovo accertamento di cui al 2° comma od al giudizio di cui al 3° comma del presente articolo, s'intende che egli rinuncia alla sua richiesta.

ARTICOLO N.30

Art. 30.

Le dimissioni volontarie devono essere presentate per iscritto; esse non hanno valore finché non sono accertate dall'azienda; l'accettazione è deliberata entro un mese dalla presentazione salvo che il richiedente sia in corso in mancanze per cui sia passibile della destituzione nel qual caso l'azienda ha in facoltà di sospenderle o di respingerle.

L'agente dimissionario, fino a quando le sue dimissioni non siano state accettate ha l'obbligo di continuare a prestare regolare servizio.

L'azienda può ritenere d'ufficio come dimissionario l'agente che rifiuti di raggiungere la residenza assegnatagli, o quello che abbia perduta la cittadinanza italiana.

ARTICOLO N.31

Art. 31.

Gli agenti collocati in aspettativa per ragioni di servizio militare, anche nella M.V.S.N.e per cariche sindacali, a norma degli artt. 24 e 25, sono riammessi, dopo ottenuto il congedo, nella posizione che avevano in precedenza o in altra equivalente, sempreché ne facciano domanda entro un mese da congedo o dalla cessazione della carica, conservino la idoneità fisica richiesta dal regolamento e nel caso di servizio militare abbiano riportata la dichiarazione di buona condotta ed esibiscano il foglio matricolare.

Agli agenti richiamati sotto le armi per qualsiasi motivo viene corrisposto lo stipendio o la paga, sotto deduzione dello stipendio o sussidio corrisposto dallo Stato al richiamato od alla sua famiglia.

Le disposizioni del precedente comma si applicano anche, nel caso di richiamo obbligatorio, ai militari della M.V.S.N.

ARTICOLO N.32

Art. 32.

È corrisposto lo stipendio o paga, per tutta la necessaria durata dell'assenza, dedotte le indennità spettanti a sensi di legge, agli agenti che siano chiamati a prestare servizio come giurati ed a quelli che siano citati come testimoni:

- a) a richiesta dell'azienda in cause civili;
- b) a richiesta del pubblico ministero, dell'imputato o dell'azienda in procedimenti penali, nei quali l'azienda sia citata come civilmente responsabile;
- c) a richiesta del pubblico ministero o dell'azienda in procedimenti penali, per reati commessi in danno dell'azienda stessa o nei quali essa sia comunque parte lesa, denunciante, querelante o costituita parte civile;
- d) nelle inchieste di cui alla legge relativa agli infortuni sul lavoro, avvenuti in occasione del servizio.

È pure corrisposto l'intero stipendio o paga per tutta la durata necessaria dell'assenza:

- 1) all'agente leso in un infortunio sul lavoro, ve già come infortunato non riceva l'intero stipendio o paga od a quelli scelti dal pretore per rappresentarlo, quando siano citati per l'inchiesta sull'infortunio;

2) agli agenti sottoposti a giudizio penale siccome imputati di infortunio sul lavoro in danno di altri agenti, quando siano citati a comparire davanti all'autorità giudiziaria e sempre quando risultino irresponsabili dei fatti;

3) agli agenti che si recano alla pretura per asseverare verbali di contravvenzione o per rendere testimonianza nel relativo procedimento.

Agli agenti citati come testimoni per cause non contemplate nei precedenti alinea ed anche non attinenti al servizio, decide il direttore caso per caso se, in quale misura e per quanto tempo, debba essere corrisposto lo stipendio o paga durante l'assenza.

In ogni caso le ragioni delle assenze stesse devono essere debitamente comprovate.

Le assenze contemplate nel presente articolo, per le quali è corrisposto in tutto od in parte lo stipendio o paga, non sono computate fra i congedi di cui all'art. 22.

ARTICOLO N.33

Art. 33.

Il personale che ha gestione di danaro o di materiali può essere obbligato al deposito di una cauzione, il cui importo e le cui modalità di versamento sono stabilite dalla azienda, secondo l'importanza della gestione affidata all'agente. Le cauzioni versate in danaro o titoli o formate con trattenute mensili sullo stipendio o salario, vengono depositate od investite d'accordo coll'agente, a cui favore decorrono gli interessi.

L'azienda ha facoltà di prelevare direttamente dalla cauzione l'importo di qualunque perdita, rimanenza, debito, anticipazione e gli indennizzi degli altri danni di qualsiasi natura, che l'agente possa avere recato all'azienda.

ARTICOLO N.34

Art. 34.

Agli agenti e loro famiglie vengono concessi annualmente, sulle linee esercitate dall'azienda, biglietti di viaggio e buoni per trasporto di bagaglio gratuito od a prezzo ridotto.

In relazione alle speciali condizioni degli agenti e persone di famiglia rispetto alla residenza od ai bisogni, l'azienda concede, su una o più delle linee da essa esercitate, permanenti di viaggio per provviste viveri, per istruzione, per ragioni di cura o per altre ragioni che ne giustifichino la concessione.

Nelle aziende in cui, per le particolari convenzioni con l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, sono concessi biglietti gratuiti di servizio per un solo viaggio, sono ripartiti fra gli agenti i biglietti stessi, esclusione fatta di quelli occorrenti per le necessità di servizio della azienda.

Agli agenti delle tranvie urbane sono concessi biglietti di libera circolazione sulle linee urbane esercitate dall'azienda cui sono addetti. Agli agenti addetti a servizi tranviari di carattere promiscuo urbano ed intercomunale, è concesso il biglietto di libera circolazione sulla rete urbana quando essi dimorano nella zona servita dalla rete stessa; quando risiedono fuori di tale zona è invece accordato ad essi il libero transito sulla linea o sulle linee che conducono alla località di dimora dell'agente.

L'azienda stabilisce con ordine generale di servizio, ostensibile al personale, le norme per le concessioni di cui al presente articolo.

ARTICOLO N.35

Art. 35.

Gli orari di servizio sono approvati dalle competenti autorità a norma delle disposizioni vigenti (1).

(1) Vedi anche il R.D.L. 19 ottobre 1923, n. 2328, e la legge 14 febbraio 1958, n. 138.

ARTICOLO N.36

Art. 36.

Durante le assenze dal servizio disciplinate dagli artt. 22, 23, 24, 25, 28, 31, 32, 42, 46 del presente regolamento e durante le assenze arbitrarie, si intendono assorbiti i giorni di riposo pagato, che cadono nei predetti periodi di assenza.

TITOLO VI DISPOSIZIONI DISCIPLINARI

ARTICOLO N.37

Art. 37.

Le punizioni che si possono infliggere agli agenti sono le seguenti:

- 1) la censura, che è una riprensione per iscritto;
- 2) la multa, che è una ritenuta dello stipendio o della paga; può elevarsi fino all'importo di una giornata di mercede ed è devoluta al fondo di riserva della Cassa soccorso;
- 3) la sospensione dal servizio, che ha per effetto di privare dello stipendio o paga l'agente che ne è colpito, per una durata che può estendersi a 15 giorni od, in caso di recidiva entro due mesi, fino a 20 giorni;
- 4) la proroga del termine normale per l'aumento dello stipendio o della paga, per la durata di tre o sei mesi od un anno per le aziende presso le quali siano stabiliti aumenti periodici dello stesso stipendio o paga;
- 5) la retrocessione;
- 6) la destituzione.

La multa è applicabile anche agli agenti ordinari e straordinari.

Con deliberazione del Consiglio di disciplina di cui all'art. 54, agli agenti può essere inflitto, come punizione accessoria, quando vi siano ragioni di incompatibilità locali e nei casi previsti dal presente regolamento, il trasloco punitivo, che priva l'agente delle indennità regolamentari, salvo il rimborso delle spese vive.

ARTICOLO N.38

Art. 38.

L'Azienda ha diritto di ottenere il risarcimento dei danni subiti per colpa dei suoi dipendenti, sia praticando ritenute sui loro stipendi o paghe, nei limiti consentiti dalle leggi vigenti, sia esercitando le azioni che le competono secondo il diritto comune, dopo aver accertato chi abbia causato il danno e l'entità dello stesso.

Tali trattenute sullo stipendio o sulla paga, quando superino le lire 5000, non possono essere effettuate senza il consenso del competente Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, che delibera anche sulla misura del risarcimento, dopo avere inteso le parti.

Qualora esista sentenza passata in giudicato, con la quale sia stata riconosciuta la responsabilità di uno o più agenti, le trattenute possono essere effettuate direttamente dalla azienda.

Analogamente possono essere direttamente effettuate dall'azienda le trattenute che si riferiscono a mancate od incomplete esazioni nonché a differenze contabili (1).

(1) Articolo modificato dall'articolo 1 della legge 3 novembre 1952, n. 1982.

ARTICOLO N.39

Art. 39.

Indipendentemente dalle punizioni di cui all'art. 37 e dal disposto dell'art. 3, gli agenti addetti alla scorta dei treni, nei quali siano state segnalate per tre volte sottrazioni o manomissioni di bagagli o merci, vengono adibiti ad altre attribuzioni, quando anche non siano imputabili che di poca diligenza nell'esercizio delle loro funzioni.

Per l'applicazione di tali disposizioni è tenuto conto delle sottrazioni o manomissioni verificatesi solo nel periodo di tre anni, precedente al tempo in cui si è constatata l'ultima sottrazione o manomissione.

A tal fine è fatta speciale annotazione:

- a) di qualsiasi manomissione o sottrazione avvenuta in spedizioni di bagagli o merci, tanto a lungo quanto a breve percorso, qualora l'intero percorso sia effettuato sotto la scorta dello stesso personale;
- b) delle manomissioni o sottrazioni verificatesi in spedizioni di merci o bagagli, che nel loro percorso siano state soggette a riconsegna e giacenza nei transiti, e così pure delle sottrazioni o manomissioni che in qualsiasi modo siasi constatate in occasione di eccezionale affluenza di merci nella ricorrenza di grandi solennità, come feste natalizie e di Capo d'anno.

Ogni singola annotazione di cui al predetto comma a) e ogni due annotazioni di cui al predetto comma b) hanno rispettivamente il valore di una nel computo delle manomissioni o sottrazioni, delle quali, agli effetti della presente disposizione, deve tener conto.

ARTICOLO N.40

Art. 40.

La censura, che ha un carattere di preliminare richiamo, si infligge all'agente che commette in servizio mancanze lievi non specificate negli articoli successivi, e nei casi di inadempienze agli ordini superiori o alle disposizioni regolamentari, commesse senza l'intenzione di offendere persone o cose dell'azienda.

ARTICOLO N.41

Art. 41.

Si incorre nella multa:

- 1) per la inosservanza dell'orario di servizio o per la mancanza di diligenza nel proprio ufficio che non abbiano recato danno al servizio;
- 2) per irregolarità di servizio, abusi e negligenze, quando non abbiano carattere di gravità o non dipendano da proposito deliberato;
- 3) per assenze arbitrarie, che non superino un giorno e non abbiano recato danno al servizio;
- 4) per inosservanza delle misure di prevenzione contro gli infortuni o la malaria o di altre disposizioni congeneri, sia che la mancanza abbia prodotto danno solo al colpevole sia che non abbia prodotto danno ad alcuno.

Nei casi previsti dal paragrafo 3, la punizione si applica indipendentemente dalla perdita dello stipendio e della paga per la durata della assenza.

ARTICOLO N.42

Art. 42.

Si incorre nella sospensione:

- 1) per la inosservanza dell'orario di servizio o per la mancanza di diligenza nel proprio ufficio quando abbia recato danno al servizio;
- 2) per contegno inurbano o scorretto verso il pubblico;

- 3) per avere commesso atti irrispettosi verso i funzionari dipendenti dall'Ispettorato generale ferrovie, tranvie ed automobili, verso i superiori o l'azienda o per non avere altrimenti osservato i doveri di subordinazione, quando le mancanze non assumano una figura più grave;
- 4) per alterchi, ingiurie verbali o disordini sui treni, lungo le linee, nei locali della azienda e dipendenze;
- 5) per essersi presentato ad assumere servizio in istato di ubriachezza;
- 6) per avere mancato di trasferirsi, senza legittimo impedimento, nel termine prefisso, dove fu ordinato dai superiori;
- 7) per simulazione di malattia o per sotterfugi diretti a sottrarsi all'obbligo del servizio;
- 8) per assenze arbitrarie di durata maggiore di un giorno e non superiore a cinque;
- 9) per irregolarità nei viaggi o trasporti in genere, quando non rivestano carattere di frode;
- 10) per volontario inadempimento dei doveri di ufficio o per negligenza, la quale abbia apportato danni al servizio o agli interessi dell'azienda;
- 11) per non avere osservato o fatto osservare le misure di prevenzione contro gli infortuni o la malattia ed altre disposizioni congeneri, quando la mancanza abbia prodotto danni ad altre persone;
- 12) per essere stato sorpreso in istato di ubriachezza nel disimpegno di funzioni non interessanti la sicurezza dell'esercizio;
- 13) per rifiuto di risposte precise e categoriche da parte di chi è interrogato come testimone nei procedimenti amministrativi, sempre che le domande si riferiscano a questioni di servizio;
- 14) per dimostrazioni di scherno o di disprezzo ai superiori od agli atti dell'azienda, sia per iscritto che in presenza di testimoni;
- 15) per alterchi con vie di fatto, ingiurie verbali, disordini, risse o violenze sui treni, lungo le linee, nei locali dell'azienda o loro dipendenze;
- 16) per mancanze da cui siano derivate irregolarità nell'esercizio o da cui avrebbe potuto derivare danno alla sicurezza dell'esercizio;
- 17) per ritardato versamento o consegna di valori od oggetti derivanti da colpevole negligenza o da altra causa non dolosa;
- 18) per avere rivolte accuse infondate, specialmente se a mezzo di scritti anonimi od ingiurie scritte, contro gli altri agenti dell'azienda;
- 19) per avere ecceduto nel valersi della propria autorità verso il personale dipendente;
- 20) per avere domandato mancie o regali in qualsiasi caso, oppure per averne accettati allo scopo di procurare vantaggi ad estranei in ogni ramo di servizio, quando la mancanza non assuma figura più grave.

Può essere inflitto come punizione accessoria, a norma dell'art. 37, il trasloco punitivo, quando si sia prodotta incompatibilità di permanenza nel luogo di residenza.

Nei casi previsti ai paragrafi dal 1° al 12° compreso, la sospensione può estendersi fino a 5 giorni e negli altri casi fino a 15 giorni. Verificandosi recidiva entro sei mesi, la durata della sospensione può essere aumentata di un terzo rispettivamente sino a 8 e 20 giorni.

Nei casi previsti dai paragrafi 5° ed 8°, la punizione si applica indipendentemente dalla perdita dello stipendio o dalla paga per le giornate di assenza.

ARTICOLO N.43

Art. 43.

Si incorre nella proroga del termine per l'aumento dello stipendio o della paga:

- 1) per falso deposito o calcolata reticenza nelle risposte, in caso d'inchiesta su irregolarità di servizio allo scopo di occultare la verità per giovare ad altri agenti;
- 2) per assenze arbitrarie fino a cinque giorni, avvenute nonostante divieto da parte dei superiori;

- 3) per rifiuto di obbedienza ad ordini attinenti al servizio, minacce od ingiurie gravi verso i superiori od altre mancanze congeneri;
- 4) per calunnie o diffamazioni verso l'azienda o verso altri agenti, benché non superiori di grado ed in quest'ultimo caso quando possa derivarne qualsiasi danno al servizio;
- 5) per contravvenzioni alle disposizioni dell'art. 5 o per occupazioni che possano risultare in contrasto coi doveri d'ufficio.

La proroga ha per effetto di ripercuotersi su tutti gli aumenti dovuti all'agente dopo quello che con tale punizione resta per primo ritardato.

Ove però l'agente ne sia riconosciuto meritevole, l'azienda ha facoltà di togliere l'effetto della ripercussione, accorciando di tre o sei mesi o di un anno, a seconda della proroga inflitta, il periodo di tempo normale necessario per il raggiungimento di uno degli aumenti successivi. L'azienda può esercitare questa facoltà in ogni tempo, ma non mai prima che l'agente punito abbia avuto ritardato, dopo l'applicazione della punizione, il primo aumento spettantegli, salvo il caso che l'agente sia stato, prima di subire il ritardo, promosso di grado.

Per gli agenti provvisti dello stipendio o paga massima del loro grado e per quelli che non hanno diritto ad aumenti a periodo fisso, alla proroga è sostituita la riduzione dello stipendio o paga a quello immediatamente inferiore, per un periodo di tempo uguale a quello della proroga. Nei casi previsti dal paragrafo 2°, la punizione si applica indipendentemente dalla perdita dello stipendio o della paga per le giornate di assenza.

Al personale dipendente da aziende presso le quali non siano stabiliti aumenti periodici di stipendio o paga sarà applicata, per le mancanze previste dal presente articolo, la sospensione, la cui durata potrà essere aumentata fino a un terzo. Nel caso previsto al n. 2 del presente articolo si applica altresì la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 42.

ARTICOLO N.44

Art. 44.

Si incorre nella retrocessione:

- 1) per falso deposto o calcolata reticenza nelle risposte ai superiori, allo scopo di occultare la verità per nuocere ad altri agenti;
- 2) per avere recato pregiudizio alla sicurezza dell'esercizio, causando accidenti nella marcia dei treni, con non grave danno del materiale, delle persone e delle cose;
- 3) per trascuratezza abituale nell'esercizio delle proprie mansioni che rechi danno all'azienda, o per trascuratezza che abbia recato grave danno all'azienda;
- 4) per inabilità od incompatibilità all'esercizio del proprio ufficio, sopraggiunte per motivi imputabili all'agente;
- 5) per contravvenzioni commesse o facilitate in ragione dell'ufficio alle leggi e ai regolamenti in materia di dogane, dazi, posta, monopoli e sanità pubblica.

Per effetto della retrocessione gli agenti vengono trasferiti al grado immediatamente inferiore; però quando il provvedimento stesso viene applicato, a norma dell'art. 55, in sostituzione della destituzione può farsi luogo eccezionalmente alla retrocessione di due gradi; e quando trattisi di togliere o non ridare le funzioni nelle quali fu commessa la mancanza da punirsi, oppure di rimettere gli agenti nelle funzioni esercitate prima che siano stati promossi al grado da cui debbano essere retrocessi, viene assegnato quel grado che risulta necessario secondo la tabella graduatoria.

Per gli agenti, per i quali la retrocessione non è possibile, si fa luogo alla sospensione estensibile fino a 30 giorni con o senza trasloco punitivo cogli stessi effetti della retrocessione per quanto riguarda il disposto dell'art. 50 e dell'alinea seguente.

Alla retrocessione va sempre aggiunta la proroga del termine normale per l'aumento dello stipendio o paga, per la durata di tre o di sei mesi.

Dopo trascorso almeno un anno dalla retrocessione, gli agenti che ne siano ritenuti meritevoli possono ottenere la reintegrazione, per effetto della quale è restituita a ciascuno la qualifica che prima rivestiva, fermi restando gli effetti della pena accessoria della proroga, e salva la facoltà nell'azienda di farne cessare la ripercussione, ai sensi del terzo e quarto comma dell'art. 43.

ARTICOLO N.45

Art. 45.

Incorre nella destituzione:

- 1) chi si rende colpevole di offesa contro la persona del Presidente della Repubblica e del Capo del Governo;
- 2) chi simula aggressioni, attentati, contravvenzioni od altri fatti congeneri, o comunque adopera artifici o si vale della propria condizione od autorità per recar danno altrui, per procurarsi o far lucrare ad altri premi, compensi o vantaggi indebiti, ancorché non ne siano derivati inconvenienti di servizio;
- 3) chi, nei casi previsti dall'art. 314 del Codice penale, abbia recato pregiudizio alla sicurezza dell'esercizio, causando accidenti nella marcia dei treni con danno delle persone o grave danno del materiale;
- 4) che, nonostante restituzione, scientemente si appropri o contribuisca a che altri si appropri di somme, valori, materiale od oggetti spettanti all'azienda, o ad essa affidati per qualsiasi causa; o scientemente, e nonostante restituzione, defraudi o contribuisca a che altri defraudi l'azienda dei suoi averi, diritti o interessi, anche se tali mancanze siano rimaste allo stato di tentativo; 5) chi dolosamente percepisca somme indebite a carico del pubblico;
- 6) chi, per azioni disonorevoli od immorali, ancorché non costituiscano reato o trattisi di cosa estranea al servizio, si renda indegno della pubblica stima;
- 7) chi sia incorso in condanna penale, sia pure condizionale, per delitti, anche mancati o solo tentati, o abbia altrimenti riportata la pena della interdizione dai pubblici uffici;
- 8) chi, dolosamente, rechi o tenti recar danno all'azienda nei contratti per lavori, provviste, accolti e vendite o in qualunque altro ramo del servizio;
- 9) chi, scientemente e per qualsiasi motivo, altera o falsifica biglietti di viaggio o altri documenti di trasporto, altera, falsifica, sottrae o distrugge documenti di servizio, registri od atti qualsiasi appartenenti all'azienda o che possano comunque interessare;
- 10) chi, anche senza fine di lucro, viola un segreto di ufficio, la cui divulgazione possa riuscir di pregiudizio agli interessi dell'azienda o di altri agenti comunque interessati, qualora la notizia non sia una denuncia di violazione dei regolamenti o delle leggi inerenti al funzionamento dell'esercizio o di fatti costituenti comunque un reato;
- 11) chi si rende colpevole di vie di fatto contro superiori o di altri atti di grave insubordinazione;
- 12) chi, durante il servizio in funzioni attinenti alla sicurezza dell'esercizio, è trovato in istato di ubriachezza; o chi, anche se non addetto a tali funzioni, venga trovato abitualmente in istato di ubriachezza;
- 13) chi trasgredisce scientemente le istruzioni e le cautele prescritte nei il trasporto delle materie infiammabili od esplosivi, benché non ne sia derivato alcun danno;
- 14) chi per mancanza di diligenza è causa di incendi a danno dell'azienda;
- 15) chi altera dolosamente i piombi;
- 16) chi sta arbitrariamente assente dal servizio oltre cinque giorni, nel qual caso la destituzione decorre dal primo giorno dell'assenza arbitraria;
- 17) chi, senza giustificazione di una causa di forza maggiore, non restituisce o restituisce manomessi i gruppi, i bagagli, le merci o i materiali in genere avuti in consegna, custodia o sorveglianza;

18) chi, facendo parte del personale viaggiante oppure essendo addetto al ricevimento, alla manipolazione o custodia di bagagli, merci, valori o generi di magazzino, o anche alla lavorazione o manipolazione di materiali, ricusi di assoggettarsi o tenti di sottrarsi alle visite personali da eseguirsi sia da ufficiali od agenti di pubblica sicurezza, sia, in qualunque luogo pertinente all'azienda, anche da agenti di questa a ciò incaricati;

19) gli agenti indicati nel paragrafo precedente, che siano trovati muniti di ordigni od oggetti atti a perpetrare o mascherare manomissioni, i quali non siano fra quelli di cui possa essere giustificato il possesso;

20) chi, avendo avuto cognizione o conoscenza da chi siano stati perpetrati furti o manomissioni di bagagli o merci o di qualsivoglia altro oggetto, di spettanza dell'azienda o ad essa affidato per qualsiasi causa, ne abbia deliberatamente occultato ai superiori il nome e le circostanze di fatto.

ARTICOLO N.46

Art. 46.

Gli agenti sottoposti a procedimento penale per uno dei reati che danno luogo alla destituzione o che comunque trovinsi in istato d'arresto, o siano implicati in fatti che possano dar luogo alla retrocessione od alla destituzione, possono, a giudizio insindacabile di chi ne ha la facoltà a termini dell'alinea seguente, essere sospesi in via preventiva dal soldo e dal servizio. La sospensione preventiva è di massima disposta dal direttore.

La sospensione preventiva dura, di regola, finché sia cessata o risolta la causa che la motivò. Però gli agenti sospesi in via preventiva possono in ogni tempo e a giudizio dell'azienda essere destinati temporaneamente, dietro loro domanda o consenso, finché dura il relativo procedimento disciplinare, ad attribuzioni diverse od anche inferiori a quelle inerenti al proprio grado, conservando in tal caso lo stipendio o paga, sempre che l'agente non risulti tassativamente e scientemente colpevole.

Alla famiglia dell'agente sospeso dallo stipendio o paga in via preventiva spetta un assegno alimentare corrispondente alla metà dello stipendio o della paga per la durata della sospensione, comprese le indennità fisse. La concessione dell'assegno alimentare è facoltativa per l'azienda, in caso di arresto non dovuto a causa di servizio.

Nel caso di sospensione disposta per procedimento disciplinare o per arresto dovuto a cause di servizio, l'agente ha diritto all'indennizzo di quanto ha perduto per effetto della sospensione, sempreché sia assolto per non aver commesso il fatto, per inesistenza di reato o perché il fatto non costituisce reato (1).

(1) La Corte Costituzionale, con sentenza 28 novembre 1973, n. 168, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui esclude in ogni caso dal diritto all'"indennizzo" in esso l'agente sospeso in via preventiva e successivamente assolto in sede di procedimento penale per insufficienza di prove. La stessa Corte, con sentenza 27 giugno 1989, n. 356, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui esclude, in ogni caso, dal diritto all'indennizzo in esso previsto l'agente sospeso in via preventiva e successivamente prosciolto in sede di procedimento penale per amnistia.

ARTICOLO N.47

Art. 47.

Gli agenti in prova, che incorrano in una delle mancanze indicate negli artt. 42 a 45 del presente regolamento, possono essere licenziati in qualunque momento senza compenso alcuno.

La deliberazione del licenziamento è di competenza del direttore e deve essere preceduta dalla constatazione delle mancanze e loro contestazioni agli incolpati, senza che sia necessaria l'effettuazione di una formale inchiesta né il giudizio consultivo del Consiglio di disciplina. Gli agenti in prova licenziati non possono essere riammessi in servizio.

ARTICOLO N.48

Art. 48.

Al colpevole di più mancanze che vengono giudicate contemporaneamente, si applica la sanzione disciplinare comminata per la mancanza più grave.

Per le mancanze commesse da due o più agenti in seguito a concerto fra loro, la punizione è aumentata di un grado a tutti i colpevoli.

Si applica la punizione di grado immediatamente inferiore a quello stabilito per la mancanza, quando la medesima sia rimasta allo stato di tentativo, salvi i casi per cui è disposto diversamente.

ARTICOLO N.49

Art. 49.

I mandanti, gli istigatori ed i complici, in mancanze previste dal presente regolamento, sono puniti alla pari degli autori principali.

Soggiace parimenti alla stessa punizione, comminata pel colpevole in primo grado, chi, avendone l'obbligo omette deliberatamente di denunciare ai superiori fatti costituenti mancanze gravi previste dal presente regolamento.

ARTICOLO N.50

Art. 50.

La recidiva entro un anno di mancanze previste negli artt. 42, 43 e 44 può dar luogo all'applicazione della pena di grado immediatamente superiore a quella precedentemente inflitta.

ARTICOLO N.51

Art. 51.

Le punizioni per le mancanze di cui agli artt. 40 e 41 sono inflitte dai superiori locali all'uopo delegati dal direttore, secondo gli ordinamenti in vigore, senza speciali formalità di procedura, ma sentite le giustificazioni degli incolpati.

ARTICOLO N.52

Art. 52.

Le punizioni per le mancanze di cui all'art. 42 sono inflitte, previo accertamento dei fatti costituenti la mancanza e loro contestazione all'incolpato, dal direttore o da chi ne esercita le funzioni.

ARTICOLO N.53

Art. 53.

In base ai rapporti che pervengono alla Direzione od agli uffici incaricati del servizio disciplinare, il direttore, o chi da esso delegato, fa eseguire, per mezzo di uno o più funzionari, le indagini e le constatazioni necessarie per l'accertamento di fatti costituenti le mancanze.

Nel caso in cui l'agente sia accusato di mancanza, per la quale sia prevista la retrocessione o la destituzione, i suddetti funzionari debbono contestare all'agente i fatti di cui è imputato, invitandolo a giustificarsi.

I funzionari, eseguite le indagini, debbono presentare una relazione scritta nella quale riassumono i fatti emersi, espongono su di essi gli apprezzamenti e le considerazioni concernenti tutte quelle speciali circostanze che possono influire sia a vantaggio, sia ad aggravio dell'incolpato e quindi espongono le conclusioni intese a determinare, secondo il proprio convincimento morale, le mancanze accertate ed i responsabili di esse.

Alla relazione saranno allegati tutti gli atti concernenti il fatto, comprese le deposizioni firmate dai rispettivi deponenti od interrogati. Se questi non possono o non vogliono firmare, dovranno indicarne il motivo. FPc4431a In base alla relazione presentata, il direttore, o chi da esso delegato, esprime per le punizioni, di cui agli artt. 43 a 45, l'opinamento circa la punizione da infliggere.

Quante volte il direttore ritenga incompatibile, a termini dell'art. 46, la permanenza dell'agente in servizio, può ad esso applicare la sospensione preventiva fino a che sia intervenuto il provvedimento disciplinare definitivo.

L'opinamento è reso noto agli interessati con comunicazione scritta personale.

Gli agenti interessati hanno diritto, entro cinque giorni dalla detta notifica, di presentare a voce o per iscritto eventuali nuove giustificazioni, in mancanza delle quali, entro il detto termine, il provvedimento disciplinare proposto diviene definitivo ed esecutivo.

Nel caso in cui l'agente abbia presentate le Sue giustificazioni nel termine prescritto, ma queste non siano state accolte, l'agente ha diritto, ove lo creda, di chiedere che per le punizioni, sulle quali, ai sensi del seguente articolo, deve giudicare il Consiglio di disciplina, si pronunci il Consiglio stesso.

Tale richiesta, che deve essere fatta nel termine perentorio di dieci giorni da quello in cui gli è stata confermata dal direttore la punizione opinata, sospende l'applicazione della punizione fino a che non sia intervenuta la decisione del Consiglio stesso.

ARTICOLO N.54

Art. 54.

Le punizioni per le mancanze di cui agli artt. 43, 44 e 45 sono inflitte con deliberazione del Consiglio di disciplina costituito presso ciascuna azienda o ciascuna dipendenza da azienda con direzione autonoma:

- 1) da un presidente nominato dal direttore dell'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e trasporti in concessione e scelto preferibilmente tra i magistrati;
 - 2) da tre rappresentanti effettivi dell'azienda designati, su richiesta del Ministero dei trasporti e della navigazione (Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione), dall'organo che legalmente rappresenta l'azienda e scelti tra i consiglieri di amministrazione o tra i funzionari con facoltà, in mancanza, di conferire ad altri l'incarico;
 - 3) da tre rappresentanti effettivi del personale, designati dalle Associazioni sindacali nazionali dei lavoratori numericamente più rappresentative, su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, e scelti, con precedenza, tra gli agenti appartenenti all'azienda (1) (2).
- Per ciascuno dei rappresentanti di cui al comma precedente è nominato negli stessi modi un supplente (3).

Alla nomina dei rappresentanti aziendali e del personale provvede il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, nonché con il Ministro per l'interno quando trattasi di personale di pubblici trasporti in concessione od in esercizio ad aziende municipalizzate a Comuni, Province, Regioni e relativi Consorzi (3).

Il Consiglio di disciplina è convocato dal presidente entro 15 giorni dalla domanda della parte interessata; ove alla prima convocazione non si presentino tutti i suoi componenti, il presidente indice una nuova riunione entro i successivi quindici giorni.

L'azienda è tenuta a rimborsare le spese di viaggio e di soggiorno al presidente quando questi risieda in località diversa da quella ove si riunisce il Consiglio di disciplina.

I componenti il Consiglio di disciplina, costituito presso ciascuna azienda ferroviaria, tramviaria e di navigazione interna, salvo che non siano revocati, durano in carica un quinquennio e possono essere riconfermati (4).

I componenti il Consiglio predetto che siano nominati entro il quinquennio scadono con lo scadere di questo (4).

(1) Vedi anche la legge 15 marzo 1951, n. 293.

(2) Comma sostituito dall'articolo 2 della legge 3 novembre 1952, n. 1982.

(3) Comma aggiunto dall'articolo 2 della legge 3 novembre 1952, n. 1982.

(4) Comma aggiunto dall'articolo 3 della legge 1° agosto 1941, n. 1063.

ARTICOLO N.55

Art. 55.

Le autorità competenti a giudicare delle singole mancanze possono, a seconda delle circostanze e nel loro prudente criterio, applicare una punizione di grado inferiore a quella stabilita per le mancanze stesse.

Quando, per effetto di questo articolo, in luogo della destituzione si infligge la retrocessione, la proroga del termine normale per l'aumento dello stipendio o della paga o la sospensione dal servizio, a tali provvedimenti può essere aggiunto, come punizione accessoria e con le norme dell'art. 37, il trasloco punitivo.

Le punizioni inflitte possono essere condonate, commutate o diminuite per deliberazione delle stesse autorità competenti a giudicare delle mancanze relative.

ARTICOLO N.56

Art. 56.

Per mettere il Consiglio di disciplina in grado di deliberare, il direttore trasmette al presidente la relazione e gli atti indicati all'articolo 53.

Quando la relazione abbia concluso per l'accertamento di una mancanza passibile della destituzione il direttore provvede preventivamente perché l'incolpato possa prendere personalmente visione degli allegati alla relazione stessa e stabilisce all'uopo, secondo le circostanze, il modo e i termini. Contemporaneamente assegna all'incolpato il termine utile, non maggiore di cinque giorni, per presentare le sue ulteriori osservazioni.

ARTICOLO N.57

Art. 57.

Il Consiglio di disciplina, pel migliore adempimento del suo mandato, può in qualunque stadio del procedimento ordinare od eseguire direttamente supplementi d'indagini, interrogare gli incolpati od ammetterli a presentare per iscritto ulteriori loro difese.

ARTICOLO N.58

Art. 58.

Le decisioni del Consiglio di disciplina sono definitive, e divengono esecutive dopo che l'azienda le ha notificate all'agente. La notifica deve essere fatta entro dieci giorni dalla data di comunicazione della decisione all'azienda.

Contro le decisioni del Consiglio di disciplina è ammesso ricorso al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale per i motivi indicati all'art. 26 del testo unico 26 giugno 1924, n. 1045 (1). Contro le punizioni la cui decisione è di competenza del direttore o del capo servizio, l'agente punito può ricorrere rispettivamente al Consiglio di amministrazione dell'azienda od al direttore, purché presenti il ricorso per la via gerarchica entro 15 giorni da quello in cui gli fu data partecipazione per iscritto del provvedimento relativo. Nei casi previsti nei punti 5 e da 13 a 20 dell'art. 42 l'agente punito può ricorrere con le modalità di cui sopra al Consiglio di disciplina.

L'autorità competente stabilisce caso per caso se e quali nuove indagini siano necessarie per poter decidere con piena cognizione di causa.

Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento.

(1) Comma abrogato dall'articolo 4, comma 1, punto 6), dell'Allegato 4 al D.Lgs.2 luglio 2010, n. 104.

TITOLO VII PREVIDENZA

ARTICOLO N.59

Art. 59.

L'azienda provvede alla previdenza del personale con la iscrizione degli agenti alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali o alla Cassa speciale di previdenza, purché regolarmente approvata.

La Direzione è tenuta a pubblicare ogni principio di anno e non oltre il 31 marzo il prospetto delle trattenute e dei versamenti fatti per ciascun agente all'Istituto di previdenza. I versamenti debbono essere in regola al 31 dicembre dell'anno precedente.

STATUTO [Parte 3 di 3]

ARTICOLO N.1

Art. 1.

[E' istituita una cassa di soccorso a favore del personale di ruolo addetto al servizio del, avente gli scopi di assicurare sussidi in caso di malattia e di aspettativa per motivi di salute e di integrare le indennità per casi di inabilità temporanea per infortuni sul lavoro.] (1)

(1) Allegato abrogato dall'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

ARTICOLO N.2

Art. 2.

[Le entrate della cassa soccorso sono costituite:

1° da una ritenuta al personale della misura dell'1 % dello stipendio o paga, compresi gli assegni personali e le competenze accessorie sulle quali si effettua la ritenuta per la invalidità e vecchiaia. La ritenuta si fa con le stesse norme adottate per la invalidità e la vecchiaia;

2° da un contributo dell'azienda nella misura del 2 % dello stipendio o paga, compresi gli assegni personali e le competenze accessorie sulle quali viene effettuata la ritenuta del personale;

3° dall'importo delle multe inflitte al personale, salvo quanto è disposto dall'articolo seguente;

4° dal ricavo netto della vendita, quando già non sia destinato alla invalidità ed alla vecchiaia del personale, degli oggetti trovati sui treni, nelle stazioni o lungo le linee e non reclamati dai proprietari in tempo utile; o dalle esazioni dei diritti di sosta sugli oggetti stessi rinvenuti;

5° dai proventi straordinari che l'azienda credesse di assegnare in tutto od in parte in favore della cassa e dalle eventuali donazioni, lasciti, ecc.;

6° dagli interessi sui fondi.] (1)

(1) Allegato abrogato dall'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

ARTICOLO N.3

Art. 3.

[Almeno un terzo degli eventuali avanzi annuali deve essere versato al fondo di riserva fino a che questo non abbia raggiunto un ammontare uguale al triplo della media dei contributi versati nell'ultimo quinquennio, complessivamente dall'azienda e dal personale.

L'importo delle multe inflitte al personale è destinato al fondo di riserva fino a che questo non abbia raggiunto l'ammontare di cui al comma precedente.

La rimanente somma degli eventuali avanzi, o l'intera somma nel caso che il fondo di riserva abbia raggiunto l'importo massimo stabilito nel comma precedente, è devoluta per opere di previdenza o di assistenza per gli agenti o loro famiglie.

Al fondo di riserva sono altresì devoluti gli eventuali avanzi delle casse di soccorso preesistenti.

Qualora i proventi di cui all'articolo precedente non risultino sufficienti nell'anno, al disavanzo si provvede col fondo di riserva, fino alla concorrenza della metà dell'ammontare del fondo medesimo e per il resto con versamenti suppletivi uguali a carico dell'azienda e del personale.]

(1)

(1) Allegato abrogato dall'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

ARTICOLO N.4

Art. 4.

[Il servizio di contabilità e cassa è fatto gratuitamente dall'azienda, la quale deve conteggiare gli interessi sia attivi che passivi sul conto corrente nella misura del 4 % annuo, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello dell'operazione.] (1)

(1) Allegato abrogato dall'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

ARTICOLO N.5

Art. 5.

[La gestione della cassa è affidata ad una commissione costituita di n. commissari effettivi e n. supplenti, nominati rispettivamente per metà da ciascuna associazione professionale di primo grado dei datori e dei prestatori d'opera.

La commissione nomina un presidente all'infuori di essa e sceglie nel suo seno un vicepresidente e un segretario.

Nel caso in cui, per qualsivoglia motivo, la commissione non abbia nominato, entro un mese dalla sua elezione, il presidente, questi è nominato dal competente circolo ferroviario d'ispezione.

Tutti questi uffici sono gratuiti.

I commissari, salvo che non siano revocati, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Presso le commissioni amministratrici delle casse di soccorso aventi un numero di iscritti superiore ai 200 agenti è istituito un collegio di sindaci in numero di tre, dei quali due nominati

dal ministero delle comunicazioni (ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione) ed uno da quello delle corporazioni (1).] (2)

(1) Articolo modificato dall'articolo 4 della legge 1° agosto 1941, n. 1063 .

(2) Allegato abrogato dall'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

ARTICOLO N.6

Art. 6.

[La commissione ha sede presso la direzione dell'esercizio e si riunisce almeno una volta ogni trimestre.] (1)

(1) Allegato abrogato dall'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

ARTICOLO N.7

Art. 7.

[La commissione delibera con l'intervento di almeno... componenti.

Rientra nelle sue attribuzioni la funzione di vigilanza sul servizio di contabilità e cassa, di cui al precedente art. 4, la compilazione e l'approvazione delle situazioni semestrali, di cui al successivo art. 8, ed il rendiconto annuale, nonchè la nomina dei sanitari per l'accertamento delle malattie e per la cura degli agenti e delle persone della loro famiglia conviventi ed a carico.

Le retribuzioni dei sanitari sono a carico della cassa soccorso (1).] (2)

(1) Articolo modificato dall'articolo 5 della legge 1° agosto 1941, n. 1063 .

(2) Allegato abrogato dall'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

ARTICOLO N.8

Art. 8.

Ogni semestre la situazione della cassa, dopo essere stata approvata dalla commissione amministrativa, è da questa portata a conoscenza degli agenti. Il rendiconto annuale è comunicato al ministero delle comunicazioni (ispettorato generale delle ferrovie, tranvie ed automobili) ed a quello delle corporazioni.

ARTICOLO N.9

Art. 9.

[L'agente che cade ammalato deve senza indugio darne avviso al superiore immediato e contemporaneamente far accertare la propria malattia dal medico della cassa soccorso, colle modalità stabilite dalla commissione amministratrice della cassa stessa.] (1)

(1) Allegato abrogato dall'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

ARTICOLO N.10

Art. 10.

[I medici della cassa durante il corso della malattia dell'agente devono procedere ad ispezioni allo scopo di sorvegliare la vera durata della malattia e rilasciare analoghi certificati.

Qualora tali ispezioni da parte dei medici non siano possibili per irreperibilità dell'agente nel luogo da lui indicato cessa, da parte della cassa, durante la irreperibilità, l'obbligo di corrispondere il sussidio di malattia.

Durante la malattia l'agente non deve cambiare residenza, senza darne avviso alla commissione amministratrice.] (1)

(1) Allegato abrogato dall'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

ARTICOLO N.11

Art. 11.

[Per ogni anno la cassa corrisponde agli agenti ammalati, a cominciare dal quarto e fino al centottantatreesimo giorno di malattia, l'intero stipendio o paga e l'importo, calcolato sulla media dell'ultimo anno, delle competenze accessorie, sulle quali già si effettua la ritenuta; eccezionalmente, e quando le condizioni della cassa lo consentano, provvede alla somministrazione dei medicinali inerenti alla cura della malattia stessa.

La corresponsione del sussidio di malattia si effettua sotto l'osservanza delle seguenti norme:

a) il sussidio per ogni volta che l'agente è dichiarato ammalato non è concesso per i primi tre giorni di malattia;

b) il sussidio non può in ogni modo essere concesso per più di 180 giorni consecutivi di malattia, quando anche si tratti di un periodo d'infermità dovuto a malattie diverse;

c) non può il sussidio stesso essere concesso per più di 180 giorni in ogni periodo di dodici mesi, comunque calcolati;

d) nel caso di ricaduta nella stessa malattia, regolarmente accertata dai sanitari della cassa, il sussidio viene corrisposto a decorrere dal primo giorno della ricaduta stessa, sempre quando essa avvenga entro il decimo giorno dalla ripresa del servizio.

L'importo delle competenze accessorie è determinato con il metodo adottato per la determinazione delle ritenute, come all'art. 2.] (1)

(1) Allegato abrogato dall'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

ARTICOLO N.12

Art. 12.

[In caso di aspettativa per motivi di salute la cassa corrisponde, per la durata di un anno, la metà dello stipendio o paga agli agenti soli o con una o due persone di famiglia a carico e due terzi se le persone di famiglia a carico superano le due. Per gli agenti, che hanno meno di cinque anni di servizio, tale trattamento è ridotto di un quarto.] (1)

(1) Allegato abrogato dall'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

ARTICOLO N.13

Art. 13.

[In caso di infortunio, la cassa integra l'indennità per inabilità temporanea corrisposta dall'istituto assicuratore, fino a raggiungere il trattamento stabilito dagli articoli 11 e 12.

Nei casi in cui la durata dell'infortunio sia inferiore ai sei giorni, la cassa deve usare all'infortunato il trattamento di cui all'art. 11, sempre a cominciare dal quarto giorno dell'infortunio.] (1)

(1) Allegato abrogato dall'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

ARTICOLO N.14

Art. 14.

[Per la corresponsione dei sussidi, di cui ai precedenti articoli, agli agenti a stipendio mensile il ragguglio a giornata è fatto dividendo per trenta la retribuzione di ciascun agente.] (1)

(1) Allegato abrogato dall'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

ARTICOLO N.15

Art. 15.

[E' in facoltà della cassa di soccorso, sempre che abbia le disponibilità, di provvedere con i propri mezzi al versamento alla cassa nazionale per le assicurazioni sociali dei contributi stabiliti dal Regio Decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2055, per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi.] (1)

(1) Allegato abrogato dall'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

ARTICOLO N.16

Art. 16.

[I sussidi non sono concessi che in base a certificati rilasciati dai medici della cassa soccorso, comprovanti il decorso della malattia, eccezione fatta per coloro che, trovandosi eventualmente fuori dalla loro residenza, siano colpiti da malattia per cui sia loro impossibile il ritorno in residenza. In tal caso l'agente deve fare alla cassa regolare denuncia, corredata da un certificato medico vidimato dall'autorità comunale.] (1)

(1) Allegato abrogato dall'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

ARTICOLO N.17

Art. 17.

Il sussidio è ridotto alla metà per l'agente affetto da malattia che i medici della cassa riconoscano dovuta a sua colpa.

ARTICOLO N.18

Art. 18.

[L'agente ammalato deve attenersi alle prescrizioni del proprio medico curante ed osservare le disposizioni del presente statuto e dei regolamenti interni della cassa e non può allontanarsi dalla propria residenza senza l'autorizzazione del medico curante.

All'agente che non osservi le disposizioni statutarie e regolamentari e non si attenga alle prescrizioni mediche o che con simulata malattia tenti di nuocere alla cassa soccorso, per deliberazione della commissione amministrativa, è sospeso o ridotto il sussidio o per parte di essa, e gli è anche sospeso il diritto a percepire sussidi per un periodo da uno a sei mesi, a seconda dei casi, e ciò indipendentemente dagli eventuali provvedimenti disciplinari.

Per gli infortunati e per gli agenti in aspettativa valgono le norme di cui agli ultimi due capoversi dell'art. 24 del regolamento del personale (allegato A).] (1)

(1) Allegato abrogato dall'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

ARTICOLO N.19

Art. 19.

Gli agenti che, per qualsiasi ragione, cessano di far parte del personale dell'azienda, cessano in pari tempo di far parte della cassa, senza che possano far valere, in qualsiasi tempo, alcun diritto a rimborso, indennità o partecipazione sui fondi della cassa.

ARTICOLO N.20

Art. 20.

[Gli agenti chiamati o richiamati sotto le armi od in servizio della M.V.S.N. durante la loro assenza continuano a far parte della cassa, fino a che figurano nei ruoli dell'azienda, ma per tale periodo non pagano le rispettive quote e non hanno diritto ad alcun sussidio.

Restano impregiudicate le disposizioni dell'art. 7, circa l'assistenza e la cura da prestarsi eventualmente ai componenti la famiglia dell'agente chiamato o richiamato alle armi.] (1)

(1) Allegato abrogato dall'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

ARTICOLO N.21

Art. 21.

[In caso di scioglimento della cassa di soccorso, per cessazione della attività dell'azienda presso la quale è istituito il sodalizio, i fondi costituenti il patrimonio della cassa sono ripartiti tra gli iscritti al momento dello scioglimento del sodalizio, in proporzione dell'anzianità di servizio e dello stipendio o paga che ciascun partecipante percepiva alla detta epoca.

In caso di fusione di aziende ferroviarie, tramviarie e di navigazione interna, dovrà procedersi, nei modi di cui all'art. 14 del regio decreto 8 gennaio 1931-IX, n. 148, alla unificazione delle casse di soccorso, istituite presso le aziende fuse, e alla conseguente unificazione dei fondi di riserva relativi (1).] (2)

(1) Articolo aggiunto dall'articolo 6 della legge 1° agosto 1941, n. 1063

(2) Allegato abrogato dall'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.